GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXIV **Roma — Lunedì, 17 settembre 1923** **Numero 219**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale) . .	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Un numero separato fino a 32 pagine *cent. 60* — Arretrato *cent. 80;* all'estero *L. 1.20* — Se il giornale si compone di oltre 32 pagine aumenta di *cent. 60* ogni 32 pagine o frazioni — Ogni foglio delle inserzioni, di 4 pagine, *cent. 30* — Arretrato *cent. 40.*

Inserzioni.

Annunzi giudiziari . . . . L. 2.00 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 3.00 } spazio di linea.

Le pagine destinate per le inserzioni, agli effetti del computo delle linee e degli spazi di linea, si considerano sempre divise in due colonne verticali.

Gli originali degli avvisi debbono essere redatti su *carta da bollo da Lire DUE* ed accompagnati da un *deposito preventivo in ragione di lire CENTOVENTI (L. 120) per ogni pagina di manoscritto.*

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali a decorrere dal 1° d'ogni mese. — Le richieste per le inserzioni debbono essere dirette esclusivamente alla **Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » presso il Provveditorato Generale dello Stato - Ministero delle Finanze** *(Tel. 91-86). — All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci*

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 20 agosto 1923, n. 1910.
Sistemazione debiti e crediti in corone austro-ungariche fra i cittadini delle vecchie provincie del Regno e quelli delle nuove provincie e fra i cittadini della Dalmazia e quelli delle Venezie Giulia e Tridentina.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Viste le leggi 26 settembre 1920, n. 1322 e 19 dicembre 1920, n. 1778;

Visto il R. decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2227;

Visti i Regi decreti-legge 10 giugno 1921, n. 739 e 20 agosto 1921, n. 1125;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri e col Ministro della giustizia e degli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I pagamenti per tutte le operazioni ed obbligazioni espresse in corone austro-ungariche, non estinte entro il 19 aprile 1919 e dipendenti da rapporti di affari fra persone fisiche e giuridiche residenti prima del 24 maggio 1915 nei territori annessi e persone fisiche e giuridiche residenti nelle vecchie provincie del Regno, in quanto tali pagamenti siano da farsi per debiti sorti prima della data del 9 aprile 1919, anche se scaduti successivamente e senza riguardo al luogo dell'adempimento ed alla residenza del debitore al momento del pagamento, saranno regolati sulla base del ragguaglio stabilito nell'art. 3 del R. decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2227.

Art. 2.

I pagamenti per le operazioni ed obbligazioni in corone austro-ungariche dipendenti da rapporti di affari nei quali il creditore ovvero il debitore sia una persona fisica o giuridica residente prima del 24 maggio 1915 nel territorio della Dalmazia annesso al Regno e che abbia tuttora nello stesso la sua residenza, saranno effettuati dai relativi debitori ai sensi ed ai ragguagli nell'art. 11 del decreto 10 giugno 1921, n. 739, a seconda dell'epoca nella quale sarà stata contratta l'obbligazione, purchè l'altro contraente sia una persona fisica o giuridica residente entro i nuovi confini del Regno alla data di pubblicazione del presente decreto.

Nondimeno quando il debitore dalmata abbia ottenuto dal Tesoro il cambio delle corone da lui possedute a un ragguaglio medio notevolmente inferiore a quello cui egli dovrebbe pagare le sue obbligazioni in modo che l'applicazione del presente articolo riesca per lui eccessivamente onerosa, il ragguaglio sarà determinato, in mancanza di accordi diretti fra gli interessati, dal tribunale competente al quale il debitore dovrà rivolgersi entro tre mesi dalla entrata in vigore del presente decreto. Il tribunale, secondo le norme dell'art. 19 del R. decreto 10 giugno 1921, n. 739,

dopo aver tentata la conciliazione delle parti, deciderà tenendo presente in modo speciale l'ammontare della valuta ammessa al cambio in rapporto a quello dei debiti e tutte le altre circostanze del caso. Qualora il debitore non adisca il tribunale nel termine stabilito, si applicherà il ragguaglio determinato nella prima parte del presente articolo.

Art. 3.

Ai rapporti descritti negli articoli precedenti non trovano applicazione le disposizioni che siano in contraddizione con il presente decreto, il quale non è però applicabile ai rapporti regolati dai trattati di pace o da convenzioni internazionali, ovvero dalle transazioni di data anteriore al presente decreto, già avvenute in materia.

Art. 4.

Resta tuttora vietato nel territorio della Dalmazia annessa al Regno d'Italia il commercio delle valute austroungariche non stampigliate, con la comminatoria della reclusione da uno a tre anni e della multa non inferiore a L. 500.

Art. 5.

Il presente decreto, che sarà applicato anche nei territori annessi entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 20 agosto 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — OVIGLIO — A. DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 settembre 1923.
Atti del Governo, registro 216, foglio 49. — GRANATA.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 10 settembre 1923, n. 1914.
Sblocco dei titoli, depositi e cassette di sicurezza e di custodia e di altri cespiti al nome di persone legate da rapporti di parentela esentati da tassa di successione.

Relazione del Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro per l'economia nazionale, a S. M. il Re, in udienza del 10 settembre 1923, sul decreto che provvede allo sblocco dei titoli, depositi e cassette di sicurezza e di custodia e di altri cespiti al nome di persone legate da rapporti di parentela esentati da tassa di successione.

SIRE,

In seguito alla abolizione della tassa di successione nel nucleo familiare, l'amministrazione del demanio e delle tasse non può rifiutarsi di riconoscere la convenienza di togliere le restrizioni esistenti pei titoli, valori ed altri cespiti quando ricadano in successioni esentate da tassa.

Due ordini di disposizioni sono all'uopo necessarie:

1° Per l'azione in giudizio od avanti l'autorità amministrativa in relazione ai vari cespiti, crediti e depositi in genere, conti correnti, titoli e valori in genere ricadenti nelle eredità o legati;

2° Per i titoli e valori contenuti in cassette di sicurezza o dati comunque in custodia.

Sul primo punto, ogni vincolo è da eliminarsi quando si tratti di eredità e legati esentati da tassa, salva la giustificazione del grado di parentela.

Sul secondo punto bisogna togliere le restrizioni che attualmente vi sono per l'apertura delle cassette per le quali esistano più concessionari, o, comunque, più persone abbiano la facoltà di aprirle con delega.

Quando i vari concessionari titolari della cassetta o del deposito a custodia siano legati fra di loro da rapporti di parentela che il decreto-legge del 20 agosto 1923, n. 1802, esenta da tassa di successione, il vincolo può essere abbandonato tanto nel tempo in cui tutti i concessionari sono viventi, quanto dopo la morte di qualcuno di loro.

Con questi criteri è stato predisposto l'accluso decreto che il sottoscritto sottopone alla Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visto l'art. 1 del Nostro decreto-legge 20 agosto 1923, numero 1802;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le disposizioni degli articoli 101, 103, 105, 109, 111 e 112 del testo unico delle leggi sulle tasse di registro 20 maggio 1897, n. 217, dell'art. 5 del decreto Luogotenenziale 21 aprile 1918, n. 629, e dell'art. 21 della legge 23 aprile 1911 n. 509, concernenti gli obblighi degli eredi e legatari nell'esercizio di azioni avanti la autorità giudiziaria od amministrativa, gli obblighi delle stesse autorità, dei detentori di titoli e valori appartenenti alle successioni, degli istituti di credito, società, enti e ditte, non si applicano per le successioni apertesi a datare dal 9 luglio 1923, quando riguardano esclusivamente i rapporti di famiglia esentati da tassa di successione con l'articolo 1 del R. decreto-legge 20 agosto 1923, n. 1802.

Art. 2.

Il disposto dell'art. 8 dell'allegato A al R. decreto 24 novembre 1919, n. 2163, eccezione fatta del primo comma di detto articolo, relativo agli obblighi imposti ai concessionari ed ai locatori di cassette di sicurezza, di armadi o scomparti, di casse forti, di borse, valigie, pieghi, pacchi ed involti chiusi contenenti valori in deposito o custodia presso banche, banchieri, cambia valute, monti di pietà ed istituti di qualsiasi specie che esercitano tale servizio, non si applica nel caso di più concessionari legati fra di loro dai rapporti di parentela di che all'art. 1 del R. decreto-legge 20 agosto 1923, n. 1802.

Quando il concessionario sia uno solo, in caso di morte del concessionario stesso valgono le disposizioni dell'art. 1 del presente decreto e quelle nello stesso articolo richiamate.

Resta fermo in qualsiasi caso e per chiunque il disposto del primo comma dell'art. 8 dell'allegato A al R. decreto 24 novembre 1919, n. 2163.

Art. 3.

La prova dei rapporti di famiglia esentati da tassa di successione con l'art. 1 del R. decreto-legge 20 agosto 1923, n. 1802, deve darsi dagli eredi e legatari con la presentazione a chi di diritto di un atto di notorietà redatto avanti il pretore, sia per le successioni testate che per quelle intestate.

Art. 4.

Le disposizioni del presente decreto devono entrare in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il Ministro delle finanze ha facoltà di emanare tutte le disposizioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 10 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — A. DE' STEFANI — CORBINO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 settembre 1923.
Atti del Governo, registro 216, *foglio* 53. — GRANATA.

REGIO DECRETO 10 agosto 1923, n. 1909.
Erezione in ente morale della fondazione « Opera Carluccio Cultrera », in Chiaramonte Gulfi.

N. 1909. R. decreto 10 agosto 1923, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, la fondazione intitolata « Opera Carluccio Cultrera » per borse di studio e pensioni ai vecchi poveri, con sede nel comune di Chiaramonte Gulfi, viene eretta in ente morale sotto la amministrazione della locale Congregazione di carità e ne è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 settembre 1923.

RELAZIONI E REGI DECRETI:
Scioglimento dei Consigli comunali di Longi (Messina) e di Sarno (Salerno).

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 10 agosto 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Longi, in provincia di Messina.

SIRE,

Profondi contrasti di carattere personale hanno turbato fin dall'inizio il funzionamento dell'amministrazione comunale di Longi paralizzandone l'azione e determinando malcontenti e proteste da parte della popolazione.

Un'inchiesta, eseguita nell'aprile scorso, ha accertato che taluni amministratori erano interessati in lavori del Comune; che numerose sedute consigliari erano andate deserte; che le tasse comunali e particolarmente quella di fuocatico e di esercizio, erano state applicate con criteri partigiani, dando luogo a gravissime sperequazioni e ad ingiuste esenzioni, che gli interessi della popolazione non erano stati efficacemente tutelati nella importante questione della quotizzazione dei terreni comunali e degli usi civici.

Nessuna vigilanza era stata esercitata nella gestione del dazio consumo e particolarmente sulla percezione delle addizionali, causandosi alla finanza comunale notevoli perdite; tutti i principali pubblici servizi — illuminazione, nettezza pubblica, cimitero, ecc. — erano in grave abbandono; l'amministrazione del patrimonio era trascurata, irregolarità erano state riscontrate nel funzionamento degli uffici e nella contabilità comunale.

Contestati questi e gli altri addebiti emergenti dalla relazione di inchiesta, il Consiglio comunale ha, nella seduta del 3 luglio corrente anno, fornito deduzioni, che non ne attenuano sostanzialmente la portata.

D'altra parte, poi, il contegno dell'amministrazione e soprattutto l'ingiusta applicazione dei tributi hanno suscitato nella popolazione una profonda agitazione, che ha già dato luogo a qualche manifestazione e che, aggravandosi ogni giorno di più, minaccia gravi perturbamenti.

Si rende pertanto indispensabile, anche per ragioni di ordine pubblico, lo scioglimento del Consiglio comunale con la nomina di un Regio commissario, ed a ciò provvede lo schema di decreto, che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli art. 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Longi, in provincia di Messina, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. Tito Ragusa è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al Commissario predetto sono conferiti i poteri del Consiglio comunale a norma dell'art. 1, n. 9, del testo unico 19 agosto 1917, n. 1399 sopracitato.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 10 agosto 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 2 settembre 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Sarno, in provincia di Salerno.

MAESTA,

Un'anormale situazione dello spirito pubblico recentemente manifestatosi nel comune di Sarno ha determinato la maggioranza degli amministratori, fra questi compresi i membri della Giunta municipale, a rassegnare le dimissioni, rendendo necessario l'invio nel comune di un Commissario prefettizio per assicurare la continuità dei pubblici servizi.

Per particolari condizioni di ambiente il fermento della popolazione, divisa da aspre lotte intestine, va però sempre più accentuandosi, così da legittimare il timore di gravi incidenti e di tumultuose conseguenze. Per eliminare tale pericolo e per rendere possibile lo svolgimento di un'assidua ed intensa opera di pacificazione, si rende, pertanto, indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario.

A ciò provvede appunto lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge

comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Sarno, in provincia di Salerno, sciolto.

Art. 2.

Il signor ragioniere Simonetti Giuseppe, è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Racconigi, addì 2 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 2 settembre 1923.
Proroga di poteri della Commissione straordinaria della provincia di Caltanissetta e dei Commissari straordinari dei comuni di Varenna, Paternò, Monteciccardo, Volvera e Cagno.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 2 settembre 1923, sul decreto che proroga i poteri della Commissione straordinaria di Caltanissetta, e dei Commissari straordinari per i comuni di Varenna, Paternò, Monteciccardo, Volvera e Cagno.

SIRE,

Mi onoro sottoporre all'Augusta firma di V. M. lo schema di decreto che proroga di 3 mesi i poteri della Commissione Reale incaricata alla provvisoria amministrazione della provincia di Caltanissetta e dei Regi commissari dei comuni di Varenna (Como), Paternò (Catania), Monteciccardo (Pesaro), Volvera (Torino) e Cagno (Como), per dare modo alla gestione straordinaria di completare la sistemazione della pubblica finanza e dei servizi.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;
Visti i Nostri decreti in data 19 e 5 aprile, 10, 17, 27 e 31 maggio u. s., con cui vennero sciolti rispettivamente il Consiglio provinciale di Caltanissetta ed i Consigli comunali di Varenna (Como), Paternò (Catania), Monteciccardo (Pesaro), Volvera (Torino) e Cagno (Como);
Veduta la legge comunale e provinciale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio provinciale di Caltanissetta e dei Consigli comunali di Varenna, Paternò, Monteciccardo, Volvera e Cagno, è prorogato di 3 mesi.
Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Racconigi, addì 2 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

RETTIFICHE D'INTESTAZIONE.

(2ª *pubblicazione*).

E' stato dichiarato che il buono quinquennale 5ª emissione, numero 759 di L. 6000 è stato erroneamente intestato a Sartori Antonio fu Antonio, minore sotto la patria potestà della madre Luca Maria fu Domenico, vedova di Sartori Antonio, mentre doveva invece intestarsi a Sartori Severino, chiamato comunemente Antonio, ecc., (il resto come sopra).
Si diffida chiunque possa avervi interesse che, ai termini dell'art. 6 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, trascorso un mese dalla prima pubblicazione del presente avviso, senza opposizioni, si procederà alla rettifica dell'intestazione.

Roma, 3 settembre 1923.

p. Il direttore generale: CIRILLO.

(2ª *pubblicazione*).

E' stato dichiarato che i buoni del tesoro 5 % quinquennali 12ª emissione, n. 862 di L. 50.000, n. 863 di L. 50.000 e n. 864 di L. 6.000, sono stati erroneamente intestati a Buschini Ferdinando fu Pietro, minore, sotto la patria potestà della madre Rutilia Riva fu Pietro, vedova Buschini, mentre dovevano essere intestati a Boschini Fernando fu Pietro, minore, ecc. (il resto come sopra), giusta il certificato di nascita del titolare rilasciato dal comune di Pesaro e l'atto di notorietà ricevuto il 24 luglio 1923 da Rossi Alfonso notaio in Pesaro.
Ai sensi dell'art. 6 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano intervenute opposizioni, si procederà alla rettifica della intestazione dei buoni suddetti.

Roma, 31 agosto 1923.

p. Il direttore generale: CIRILLO.

(3ª *pubblicazione*).

Giusta l'art. 6 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, concernente il servizio dei buoni del tesoro nominativi, si notifica che il buono 5 % quinquennale, 5ª missione, n. 303, di L. 600, rilasciato al nome di Molteni Beniamino, minore, sotto la patria potestà del padre Molteni Alessandro, doveva, invece, intestarsi a Molteni Filippo Beniamino, minore, sotto la patria potestà del padre Molteni Alessandro, e ciò in base all'attestazione giurata innanzi la Pretura, II mandamento di Como, il giorno 30 giugno 1923.
Si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che sia presentata opposizione a questa Direzione generale, si procederà al rimborso del detto buono, perchè scaduto, nelle mani di Molteni Filippo Beniamino di Alessandro, ora maggiore di età.

Roma, 2 agosto 1923.

p. Il direttore generale: CIRILLO.

(3ª *pubblicazione*).

Giusta l'art. 6 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, concernente il servizio dei buoni del tesoro nominativi, si notifica che il buono del tesoro 5 % quinquennale di 3ª emissione, n. 225, di L. 600, intestato a Brenno Maria Teresa, minore, sotto la patria potestà del padre Brenno Martino, doveva invece intestarsi a Brenna Maria Teresa, sotto la patria potestà del padre Brenna Martino, e ciò in base alla attestazione giurata innanzi al notaio Gaddi Luigi fu Augusto di Mariano Comense il 10 luglio 1923.
Si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che sia presentata opposizione a questa Direzione generale si procederà al rimborso del predetto buono, perchè scaduto, nelle mani di Brenna Maria di Martino.

Roma, 3 agosto 1923. *p.* Il direttore generale: CIRILLO.

Dario Peruzy, direttore — Tumino Raffaele, gerente.

Roma — Stamperia dello Stato.